



Manerba del Garda Provincia di Brescia

Ordinanza Sindacale n. 18 del 18-09-2024

OGGETTO:	DIVIETO DI BIVACCO, ACCAMPAMENTO E CAMPEGGIO ABUSIVO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che:

- sempre più spesso, alcune aree del territorio comunale vengono utilizzate come aree di sosta e di bivacco da parte di utilizzatori di veicoli quali camper, furgoni, roulotte, autovetture anche a mezzo di tende in aree pubbliche e/o private;
- questo fenomeno crea gravi inconvenienti di carattere igienico-sanitario in quanto le suddette aree vengono lasciate in condizioni precarie a causa dell'incontrollato abbandono di rifiuti domestici e di oggetti di vario genere, anche pericolosi, ogni qualvolta siano fatte oggetto di bivacco occasionale;
- non essendo materialmente possibile, vigilare continuamente giorno e notte sul comportamento di tali soggetti non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non cogliendoli sul fatto, facendo quindi ricadere sull'intera cittadinanza i costi ed i disagi per la continua pulizia straordinaria di tali aree;

CONSIDERATO che nell'ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate per le finalità indicate in premessa e quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto che la sosta dei predetti veicoli, ma altresì l'allestimento di baracche, tende, giacigli ed altro, in generale ed a maggior ragione da parte di persone non meglio identificate comporta serie problematiche sotto l'aspetto igienico sanitario, della sicurezza pubblica e del decoro urbano;

ATTESO che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività determinando oltre ai pericoli già menzionati, anche un fenomeno di degrado urbano;

RITENUTO, per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate, che su tutto il territorio comunale debba essere vietata ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, campers, mezzi meccanici, tende, baracche giacigli e quant'altro sia idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea delle persone;

VISTI:

-l'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, così come modificato dalla Legge 24 luglio 2008 n. 125, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana sotto tutti i profili in premessa analizzati;

-L'art. 2 del D.M 5.8.2008 e la Legge 689/81;

ORDINA

Il divieto permanente, su tutto il territorio comunale, di campeggi abusivi di roulotte, caravan, campers, veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone;

Sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate, a titolo esemplificativo a circhi, esercenti di spettacoli viaggianti o simili.

Di conseguenza, ravvisata l'urgente necessità di salvaguardare l'igiene del suolo e dell'abitato del territorio del comune in rapporto al pericolo derivante alla salute pubblica dell'inquinamento del suolo e delle falde acquifere del sottosuolo dovuto all'indiscriminato accumulo di rifiuti e escrementi umani, **sono vietati in maniera assoluta:**

- 1. lo scarico di residui di acque chiare e reflui sul terreno e nelle pubbliche caditoie;**
- 2. l'abbandono ed il conferimento di rifiuti domestici e di oggetti di vario genere, anche pericolosi e/o sversamenti di materiali inquinanti;**
- 3. l'allacciamento alla rete elettrica;**
- 4. l'utilizzo di idranti o altri impianti pubblici;**

DISPONE

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €.100,00 a €.500,00 oltre alle altre violazioni che dovessero essere riscontrate.

Inoltre, alla violazione di cui sopra consegue l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero entro il termine massimo di 2 ore, con l'obbligo di pulizia integrale dall'area occupata.

In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto ed al deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del c.p.

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto ed alla Questura di Brescia, nonché alla Stazione Carabinieri di Manerba del Garda.

Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio on line del Comune di Manerba del Garda.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Brescia;

ovvero

in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Manerba del Garda, 18-09-2024

IL SINDACO

SIG. FLAVIANO MATTIOTTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.